



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 120 DEL 16/06/2026**

OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VIA IPPOLITO NIEVO, TRATTO COMPRESO TRA LA CARREGGIATA SUD DI PIAZZA MAZZINI E VIA ZARA - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO PERMANENTEMENTE AI VEICOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DEGLI ORGANI DI POLIZIA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso

- che via Ippolito Nievo nel tratto compreso tra la carreggiata sud di piazza Mazzini e via Zara è strada a carreggiata singola e a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019; e che la sosta su di essa è normata e disciplinata con apposita segnaletica verticale;
- che sul margine est del tronco stradale di Via Ippolito Nievo, nel tratto specifico compreso fra la carreggiata Sud di Piazza Mazzini e Via Zara, è attualmente istituito uno stallo di sosta riservato alle operazioni di carico e scarico merci a servizio delle attività della zona;

Considerato

- che da costanti monitoraggi e rilievi effettuati sulla viabilità locale, è stato osservato che la continua commistione tra l'intenso flusso pedonale e il transito veicolare, unita alla sosta frequente di veicoli (sia commerciali impegnati nelle operazioni di movimentazione merci, sia privati), rende particolarmente difficoltosa, promiscua e potenzialmente pericolosa la percorrenza del doppio senso di marcia, penalizzando la fluidità del traffico e la sicurezza degli utenti della strada;
- che l'area in esame sorge in una posizione assolutamente centrale del Lido di Jesolo, caratterizzata da un'alta densità di pubblici esercizi e attività commerciali che generano una notevole attrazione di pubblico, specialmente nelle fasce orarie pomeridiane e serali;

Valutato

- che in relazione alla suddetta centralità e alle dinamiche di aggregazione che interessano l'area di Piazza Mazzini, sono stati adottati molteplici e specifici provvedimenti di pubblica sicurezza da parte delle competenti Autorità, volti alla vigilanza, al presidio e alla tutela dell'ordine pubblico;
- che per l'efficacia di tali dispositivi di sicurezza, risulta di fondamentale e preminente interesse pubblico garantire un agevole, immediato e costante stazionamento ai mezzi di Polizia impegnati nelle attività di controllo del territorio;
- che pur riconoscendo le esigenze logistiche del tessuto commerciale circostante, l'interesse pubblico preordinato alla sicurezza urbana, alla prevenzione dei reati e alla prontezza di intervento delle Forze dell'Ordine assume carattere prioritario e prevalente rispetto agli interessi particolari della sosta commerciale;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla modifica della segnaletica stradale nel tratto citato, convertendo l'attuale stallo di carico/scarico in uno stallo di sosta riservato permanentemente (H24) ai veicoli di Polizia, riducendo così al contempo l'intralcio causato dai mezzi commerciali in un tratto stradale a doppio senso particolarmente sensibile;

Richiamata l'ordinanza dirigenziale del Comune di Jesolo n. 114 del 03/07/2024;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 37, 38, 158 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, nonché le norme del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);

O R D I N A

Per i motivi espressi in premessa, con decorrenza dall'installazione della prescritta segnaletica stradale:

1. LA REVOCA dello stallo di sosta riservato alle operazioni di carico e scarico merci sito sul margine est di Via Ippolito Nievo, nel tratto compreso fra la carreggiata Sud di Piazza Mazzini e Via Zara.
2. L'ISTITUZIONE, contestuale e nel medesimo spazio di cui al punto 1, di uno stallo di sosta riservato permanentemente (00:00 - 24:00) ai veicoli della Polizia (art. 120 al. 1 lett. a del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.).
3. IL MANTENIMENTO del divieto di sosta permanente (0-24) con rimozione a carico degli inadempienti nei tratti di carreggiata a nord e a sud dello stallo esistente;
4. L'APPLICAZIONE della sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per tutti i veicoli non autorizzati che violino il presente divieto.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza che potrà comunque essere integrata e/o modificata a seguito eventuali modifiche del programma.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.